

Anche quest'anno sono state introdotte molte novità innanzitutto a livello di scadenziario fiscale, che abbiamo tralasciato dall'informativa in quanto lo gestiremo noi direttamente durante l'anno. Il clima elettorale ha certamente "inquinato" la legge di bilancio confermando o proponendo nuove agevolazioni a pioggia che vi preghiamo di leggere nella capitolo "AGEVOLAZIONI". Un'altra importante novità è l'obbligo dell'uso della carta di credito per il pagamento dei carburanti e l'eliminazione della scheda carburante per sostituirla con la fattura elettronica; viene da chiedersi se il legislatore sappia il burocratico iter che si deve seguire per emetterla. Ho la vaga impressione che su questi argomenti ritorneremo dopo il 4 marzo in quanto penso che una notevole battaglia elettorale si svilupperà su questo fisco che sta puntando sulla totale digitalizzazione delle fatture senza sapere gli oneri di gestione che le stesse comportano. Buona lettura!

Dott. Alfredo Azzini

IMPOSTE DIRETTE E IRAP

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

[Art. 1, c. 3, lett. a\)](#)

- La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata nella misura pari al **65%** di un anno, fino al **31.12.2018**.
- La detrazione è ridotta al **50%** per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.
- Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del **65%** per gli interventi di sostituzione di impianti di **climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione** di efficienza **almeno pari alla classe A** e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.
- La detrazione si applica, nella misura del **65%**, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
- La detrazione nella misura del **50%** si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **generatori di calore** alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- La possibilità di **cedere il credito** corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è **estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica**, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.
- Per le spese relative agli interventi su **parti comuni di edifici condominiali** rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021; tuttavia, è previsto che per gli interventi sugli edifici condominiali **ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3**, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura **dell'80%**, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura **dell'85%** ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo e si applica su un **ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio**.

- Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli **istituti autonomi per le case popolari (IACP)** non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75% (come attualmente previsto), ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* (e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013), per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

[Art. 1, c. 3, lett. b\)](#)

- È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018**, della misura della detrazione al **50%**, fino a una spesa massima di **96.000 euro**, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'art. 16-bis, c. 1 Tuir.
- Le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare **interventi antisismici fino al 31.12.2021** possono essere utilizzate anche da:
 - gli IACP, comunque denominati;

gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;

- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

[Art. 1, c. 3, lett. b\), n. 3\)](#)

- È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018** della detrazione al **50%** per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).
- Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia **iniziati a decorrere dal 1.01.2017**.

Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde)

[Art. 1, cc. 12-15](#)

- Per l'anno 2018, ai fini Irpef, dall'imposta lorda si detrae un importo **pari al 36%** delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
 - a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
- La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali** fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Tra le spese sono comprese quelle di **progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi.
- La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni ed è ripartita in **10 quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato

[Art. 1, c. 16](#)

- Rimane fissa al **10%**, per il quadriennio 2014-2019, l'aliquota della cedolare secca per gli **affitti a canone concordato** (artt. 2, c. 3 e 8 L. 431/1998) relativi a immobili siti nei Comuni di cui all'art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe, in caso di opzione per la cedolare secca.
- L'aliquota è applicabile anche ai contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati in Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali, nonché nel caso il contratto sia stipulato per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.

Detrazione canone alloggi universitari

[Art. 1, cc. 23, 24](#)

- Ai fini della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti "fuori sede", **per il 2017 e il 2018**, il requisito della distanza si intende rispettato **anche all'interno della stessa Provincia** ed è **ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate**.
- **A regime** l'agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un Comune **distante almeno 100 chilometri** e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.

Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico

[Art. 1, c. 28](#)

- Dall'Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto degli **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** per un importo **non superiore a 250 euro**.
- Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

Proroga maxi ammortamento

[Art. 1, cc. 29, 34](#)

- Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese **effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018**, ovvero entro il **30.06.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché **quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa** e di uso pubblico.

Proroga iper ammortamento

[Art. 1, cc. 30-33, 35, 36](#)

- La maggiorazione del **150%** (iper ammortamento) riconosciuta ai sensi dell'art. 1, c. 9 L. 232/2016 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016), si applica anche agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il **31.12.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.
- Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in **beni immateriali strumentali** (compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la maggiorazione del 40% anche agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il **31.12.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura **almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. È modificato l'elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l'iper-ammortamento per gli investimenti, **includendo alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali**. Si tratta di:
 - sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'e-commerce;
 - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
 - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *onfield* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).
- Ai fini della fruizione dei benefici citati l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 1, c. 11 L. 232/2016 (ossia dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene).
- Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo a titolo oneroso del bene** oggetto dell'agevolazione non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
 - a) **sostituisca il bene originario** con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A L. 232/2016;
 - b) **attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo**, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.
- Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti

[Art. 1, c. 367](#)

- Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui **all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir** non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **10.000 euro**.
- L'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir individua: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
- Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

[Art. 1, cc. 997, 998](#)

- Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1.01.2018**.
- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data **del 30.06.2018**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
- La **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2018**.
- Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono tutte **pari all'8%**.

Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate

[Art. 1, cc. 999-1.002, 1.005](#)

- Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **partecipazioni qualificate** non sono più sommate algebricamente per il 40% del loro ammontare alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, in quanto è abrogata la disposizione contenuta nell'art. 68, c. 3 Tuir, ma sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro intero ammontare. Pertanto, diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.
- Tali plusvalenze sono assoggettate a **imposta sostitutiva del 26%**.
- L'eventuale imposta sostitutiva pagata non è più a titolo di acconto ma a titolo d'imposta; pertanto, non può più essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
- Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.

IVA

Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10%

[Art. 1, c. 19](#)

- L'individuazione dei beni che costituiscono una **parte significativa** del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria cui è applicabile l'aliquota Iva 10%) e delle parti staccate si effettua in base **all'autonomia funzionale delle parti** rispetto al manufatto principale.
- Come valore di tali beni deve essere assunto quello **risultante dall'accordo contrattuale** stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto **solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi** e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, **non può essere inferiore al prezzo di acquisto** dei beni stessi.
- La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, **anche i beni di valore significativo**, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017. Non si fa luogo al rimborso dell'Iva applicata sulle operazioni effettuate.

Memorizzazione elettronica, trasmissione telematica dati cessioni di benzina/gasolio

[Art. 1, c. 909, lett. b\)](#)

- A decorrere **dal 1.07.2018**, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, verranno fissate le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

Fattura elettronica per cessioni di benzina e subappalti pubblici

[Art. 1, cc. 917-919](#)

- L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato **al 1.07.2018** per le fatture relative a:
 - a) **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori**;
 - b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Abrogazione scheda carburanti

[Art. 1, cc. 920-927](#)

- Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.
- L'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.
- La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili.
- Le disposizioni si applicano a partire dal 1.07.2018.

PAGAMENTI IMPOSTE E CARTELLE ESATTORIALI

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

[Art. 1, cc. 986-988](#)

- Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo **superiore a 5.000 euro** (anziché 10.000 euro), verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
- Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato **per i 60 giorni** (anziché 30 giorni) successivi a quello della comunicazione.
- Le disposizioni si applicano a decorrere **dal 1.03.2018**.

Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio

[Art. 1, c. 990](#)

- L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.
- Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
- Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
 - l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
 - la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
 - i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Diritto annuale CCIAA

[Art. 1, c. 784](#)

- Le Camere di commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono adottare programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le Regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale **fino a un massimo del 50%**. Il Ministro dello Sviluppo Economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

LAVORO

Esonero contributivo per assunzione di giovani

[Art. 1, cc. 100-108, 113, 114](#)

- Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere **dal 1.01.2018**, assumono lavoratori con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti**, è riconosciuto, per un periodo **massimo di 36 mesi**, **l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a **3.000 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, contestualmente:
 - **non abbiano compiuto il 36° anno di età**;
 - non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
- Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
- Limitatamente alle assunzioni effettuate **entro il 31.12.2018** l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che **non abbiano compiuto il 35° anno di età**, ferme restando le altre condizioni.
- Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori **per il periodo residuo utile** alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Libro unico del lavoro in modalità telematica

[Art. 1, c. 1.154](#)

- È differita dal 1.01.2018 **al 1.01.2019** la decorrenza dell'obbligo:
 - della **modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro**; tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del Lavoro;
 - dell'invio mensile tramite modello Uniemens dei dati contenuti nel modello DMAG per i lavoratori agricoli.

AGEVOLAZIONI

Finanziamento acquisto nuovi macchinari per Pmi (Sabatini-ter)

[Art. 1, cc. 40-42](#)

- Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

[Art. 1, cc. 46-56](#)

- A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano **spese in attività di formazione** nel periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2017**, è attribuito un **credito d'imposta nella misura del 40%** delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo **massimo annuale di euro 300.000** per ciascun beneficiario.

Credito d'imposta per le imprese culturali e creative

[Art. 1, c. 57-60](#)

- Nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino a esaurimento delle risorse disponibili, alle **imprese culturali e creative** è riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 30%** dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Bonus bebè

[Art. 1, cc. 248, 249](#)

- L'assegno di 960 euro annui (erogato mensilmente dall'Inps) per i figli nati o adottati è riconosciuto anche per ogni nascita o adozione **dal 1.01.2018 al 31.12.2018** e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente **fino al compimento del 1° anno di età ovvero del primo anno di ingresso** nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
- Con decreto si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio (Bonus librerie)

[Art. 1, cc. 319-321](#)

- A decorrere **dall'anno 2018**, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un **credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari** con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.
- Il credito d'imposta è stabilito nella misura **massima di 20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di **10.000 euro per gli altri esercenti**.

Credito d'imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi

[Art. 1, cc. 363-366](#)

- A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di **credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui**, pari al **50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro** effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
- Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è **utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali** di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo

[Art. 1, c. 643](#)

- È prorogato anche per il 2018 il credito d'imposta **del 65%, per un massimo di 2.500 euro**, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

Credito d'imposta esercenti impianti di distribuzione di carburante

[Art. 1, cc. 924, 925, 927](#)

- Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un **credito d'imposta pari al 50%** del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire **dal 1.07.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico** mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

Società operanti nel settore odontoiatrico

[Art. 1, c. 442](#)

- Le società operanti nel settore odontoiatrico versano un **contributo pari allo 0,5% del fatturato** annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), **entro il 30.09** dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.

Proroga Sistri

[Art. 1, cc. 1.134, 1.135](#)

- È prorogato fino alla data del subentro del Sistri, e comunque **non oltre il 31.12.2018**, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2018, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa.
- Nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) è inserito un articolo finalizzato all'introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.